

L'Europa boccia il regime IVA italiano

Detrazione anche per la stabile organizzazione in Italia

Con la sentenza C-244/08 del 16 luglio scorso, l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea, in quanto limita il diritto alla detrazione dell'IVA per taluni soggetti esteri che hanno una stabile organizzazione in Italia.

di Salvatore Mattia - Valente Associati GEB Partners

Secondo la normativa nazionale, un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un Paese terzo e che ha "un centro di attività stabile" in Italia non può ottenere la detrazione dell'IVA a credito, quando l'acquisto in base al quale è richiesta la restituzione di detta imposta viene effettuato non tramite "tale centro di attività stabile", ma direttamente dallo "stabilimento principale" del soggetto passivo; questi, in tal caso, è tenuto a chiedere il rimborso dell'imposta secondo le procedure previste dall'VIII e dalla XIII direttiva IVA (direttive n. 79/1072/CEE e n. 86/560/CEE).

L'art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972, recante l'istituzione e la disciplina dell'IVA, dispone, in proposito, nei primi due commi, quanto segue: "I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a venticinque euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia. La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività".

I fatti e la sentenza della Corte di Giustizia

La causa C-244/08 ha per oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 del Trattato UE, proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana.

In particolare, si lamenta la violazione, da parte dell'Italia, degli obblighi ad essa imposti:

- dall'art. 1 dell'VIII Direttiva, in base al quale "ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si considera **soggetto passivo non residente** all'interno del paese il soggetto passivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE che, nel corso del periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, prima e seconda frase, non ha fissato in tale paese né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il suo domicilio o la sua residenza abituale e che, nel corso del medesimo periodo, non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata in tale paese, ad eccezione: a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 o dell'articolo 16, paragrafo 1, B, C, e D della direttiva 77/388/CEE; b) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE";
- dall'art. 1 della XIII Direttiva, che recita: "ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si considera: 1) «**soggetto passivo non residente** nel territorio della Comunità», il soggetto passivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE che, nel corso del periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non ha fissato in tale territorio né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il proprio domicilio o la propria residenza abituale e che, nel corso del medesimo periodo, non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nello Stato membro previsto all'articolo 2, ad eccezione: a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere B, C e D della direttiva 77/388/CEE;

b) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi del ricorso dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE; 2) «territorio della Comunità», i territori degli Stati membri nei quali è applicabile la direttiva 77/388/CEE". proposto dalla
 Commissione europea verte, quindi, unicamente sulle **modalità di recupero dell'IVA assolta "a monte"**, non costituendo oggetto del contenzioso il presupposto da cui dipende la legittimazione alla restituzione dell'imposta.

Secondo la Corte comunitaria, la normativa italiana non ottempera alle suesposte direttive "in quanto obbliga un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel periodo rilevante, (non) abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a chiedere il **rimborso dell'IVA a credito** secondo le procedure previste dalle citate direttive piuttosto che mediante **detrazione**, quando l'acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma **direttamente dallo stabilimento principale** di tale soggetto passivo".

L'art. 38-ter, D.P.R. n. 633/72, nell'ultimo periodo del primo comma, dispone che la procedura di rimborso prevista per i soggetti non residenti non può essere invocata "per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni". In tale ipotesi, quindi, non solo l'imposta a credito può essere **recuperata esclusivamente dalla branch**, ma anche, argomentando al contrario, l'imposta sui beni/servizi acquistati in Italia direttamente dalla casa madre estera può essere chiesta a rimborso solo da quest'ultima, secondo la procedura dell'art. 38-ter, restando **preclusa la detrazione da parte della stabile organizzazione**.

Secondo i giudici comunitari il suesposto divieto è **illegittimo**. L'Italia, infatti, nel recepire le citate disposizioni dell'VIII e XIII Direttiva, avrebbe "travisato" la nozione di "centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni", operando una **distinzione (non ammessa)** tra acquisti di beni/servizi da parte di tale centro e quelli effettuati direttamente dalla sede estera, prevedendo - per questi ultimi - il rimborso diretto in luogo della detrazione.

[*Corte di Giustizia CE, sez. VIII, sentenza 16/07/2009, C-244/08*](#)